

Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 2006² concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d

¹ È approvato un credito complessivo di 20 725 100 000 franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincarico e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

² Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

Compito	Investimenti in milioni di franchi		
	1a tappa approvati	tappe ulteriori bloccati	Totale
d. Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche	725,1	0	725,1

II

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale pone in vigore il presente decreto unitamente al decreto del ...³ sulla rete stradale.

1 FF 2012 543
2 FF 2007 7705
3 FF 2012 617

